SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 agosto 2010** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2010.

Modifica del PDG 7 maggio 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società «SIC. & A. S.r.l.». *(10A09384)* . . . . *Pag.* 1

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2010.

Modifica del PDG 2 marzo 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione senza scopo di lucro «FORUM – Camera di Conciliazione e Mediazione». *(10A09385)* . . . . *Pag.* 2

Ministero della salute

DECRETO 14 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bratu Claudia Filomela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A09376)* . . . . *Pag.* 3

DECRETO 14 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dobre Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A09377)* *Pag.* 3

DECRETO 15 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Markose Manju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A09375)* *Pag.* 4

DECRETO 19 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Georgeta Carmen Lupu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(10A09378)* . . . . *Pag.* 5

DECRETO 19 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionela Adriana Bratu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia. *(10A09379)* . . . . *Pag.* 6

DECRETO 19 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Eleni Rempelou, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(10A09380)* . . . *Pag.* 6

DECRETO 19 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Daniela Rusu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(10A09381)* *Pag.* 7

DECRETO 21 luglio 2010.

Acqua minerale naturale «Gaia» in comune di Genga – Indicazioni per le etichette. *(10A09386).* *Pag.* 8

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 25 giugno 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Ines González Liñán, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(10A09389)* . . . . *Pag.* 8

DECRETO 25 giugno 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Francesca Ciolfi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. *(10A09390)* . . . . *Pag.* 9

DECRETO 19 luglio 2010.

Autorizzazione all'Istituto «Associazione di psicologia cognitiva» di Roma a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Lecce. *(10A09391)* . . . . *Pag.* 10

DECRETO 19 luglio 2010.

Autorizzazione all'Istituto «Nea Zetesis - Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia della Gestalt» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede principale di Napoli. *(10A09392)* . . . . *Pag.* 11

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 23 giugno 2010.

Nomina del commissario straordinario della S.p.A. SNIA, in amministrazione straordinaria. *(10A09402)* . . . . *Pag.* 12

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 22 luglio 2010.

Sostituzione di un membro del Comitato provinciale INPS di Roma, in rappresentanza della Federlazio. *(10A09397)* . . . . *Pag.* 12

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 16 marzo 2010.

Definizione dei procedimenti amministrativi relativi agli stanziamenti finanziari previsti dalle leggi 441/98, 449/99 e 296/06. *(10A09669)* . . . . *Pag.* 13

DECRETO 12 luglio 2010.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «S.P.F. GAB Italia S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosaniari. *(10A09398).* . . . *Pag.* 14

DECRETO 12 luglio 2010.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Res agraria Società cooperativa a r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari. *(10A09401)* . . . . *Pag.* 15

DECRETO 21 luglio 2010.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Gutturnio» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. *(10A09393)* . . . . *Pag.* 17

DECRETO 23 luglio 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Umbria». *(10A09396)*. . . . . *Pag.* 29

DECRETO 26 luglio 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. *(10A09382)*. . . . . *Pag.* 33

DECRETO 26 luglio 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. *(10A09383)*. . . . . *Pag.* 37

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 22 luglio 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio di Aosta. *(10A09403)*. . . . . *Pag.* 39

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario *(10A09408)*. . . . . *Pag.* 40

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario *(10A09407)*. . . . . *Pag.* 40

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 179

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 16 maggio 2010 al 23 maggio 2010 - Istanze presentate entro il 31 gennaio 2010 utilizzando il modello CIGS/SOLID-1 *(10A09116)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 16 maggio 2010 al 23 maggio 2010 *(10A09117)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dall'8 maggio 2010 al 15 maggio 2010 *(10A09118)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dall'8 maggio 2010 al 15 maggio 2010 - Istanze presentate entro il 31 gennaio 2010 utilizzando il modello CIGS/SOLID-1 *(10A09119)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 24 maggio 2010 al 31 maggio 2010 - Istanze presentate entro il 31 gennaio 2010 utilizzando il modello CIGS/SOLID-1 *(10A09120)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 24 maggio 2010 al 31 maggio 2010 *(10A09121)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2010.

Modifica del PDG 7 maggio 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società «SIC. & A. S.r.l.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.DG 7 maggio 2009 d'iscrizione al n. 46 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 della società «SIC. & A. S.R.L.» con sede legale in Pisa, via Santa Maria n. 19, codice fiscale n. e P.IVA 01899540502;

Viste le istanze del 29 aprile 2010 prot. m. dg DAG 29 aprile 2010 n. 61237.E e 19 maggio 2010, prot. m. dg DAG 19 maggio 2010, n. 71157.E con le quali il dott. dott. Ciro Lenti, nato a Pulsano (Taranto) il 1° giugno 1958 in qualità di legale rappresentante della società «SIC. & A. S.r.l.» ha chiesto l'inserimento di ulteriori sette nominativi nell'elenco dei conciliatori (in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

prof. Cerbioni Fabrizio, nato a Firenze l'8 giugno 1963;

prof. Lattanzi Nicola, nato a Carrara (Massa-Carrara) il 23 marzo 1964;

avv. Padovan Marco, nato a Venezia il 6 ottobre 1958;

dott. Piacentini Riadi, nato a Surabaya (Indonesia) il 23 agosto 1979;

dott. Simonazzi Roberto, nato a Santo Stefano di Magra (La Spezia) il 17 ottobre 1947;

dott. Torcivia Sebastiano, nato a Palermo il 31 marzo 1961;

dott. Zippel Maria Chiara, nata a Pisa il 16 novembre 1973;

Dispone:

La modifica del P.DG 7 maggio 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 della società «SIC. & A. S.r.l.» con sede legale in Pisa via Santa Maria n. 19, codice fiscale n. e P.IVA 01899540502, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori .

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di sette ulteriori unità (in via non esclusiva) prof. Cerbioni Fabrizio, nato a Firenze l'8 giugno 1963, prof. Lattanzi Nicola, nato a Carrara (Massa-Carrara) il 23 marzo 1964, avv. Padovan Marco, nato a Venezia il 6 ottobre 1958, dott. Piacentini Riadi, nato a Surabaya (Indonesia) il 23 agosto 1979, dott. Simonazzi Roberto, nato a Santo Stefano di Magra (La Spezia) il 17 ottobre 1947, dott. Torcivia Sebastiano, nato a Palermo il 31 marzo 1961 e dott. Zippel Maria Chiara, nata a Pisa il 16 novembre 1973.

Resta ferma l'iscrizione al n. 46 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 6 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09384

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2010.

Modifica del PDG 2 marzo 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione senza scopo di lucro «FORUM – Camera di Conciliazione e Mediazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.DG 2 marzo 2010 d'iscrizione al n. 70 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione senza scopo di lucro «Forum - Camera di Conciliazione e Mediazione», con sede legale in Caserta, corso Trieste n. 146, c.f. 93071680610;

Vista l'istanza del 14 aprile 2010 prot. m. dg DAG 27 aprile 2010 n. 59696.E con la quale il dott. Aglione Mario, nato a Caserta il 19 febbraio 1954, in qualità di legale rappresentante dell'associazione senza scopo di lucro «Forum - Camera di Conciliazione e Mediazione» ha chiesto l'inserimento di ulteriori tre nominativi nell'elenco dei conciliatori (2 in via esclusiva e 1 in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

in via esclusiva:

dott. Di Lorenzo Mario, nato a Capua (Caserta) il 25 febbraio 1957;

dott. Voria Antonio, nato a Salerno il 7 marzo 1968;

in via non esclusiva:

rag. Buonocore Maurizio, nato a Portici il 28 giugno 1958;

Dispone

La modifica del P.DG 2 marzo 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo n. 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione senza scopo di lucro «Forum - Camera di conciliazione e mediazione», con sede legale in Caserta corso Trieste n. 146, c.f. 93071680610, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di tre ulteriori unità: (2 in via esclusiva) dott. Di Lorenzo Mario, nato a Capua (Caserta) il 25 febbraio 1957 e dott. Voria Antonio, nato a Salerno il 7 marzo 1968 e (1 in via non esclusiva) rag. Buonocore Maurizio, nato a Portici il 28 giugno 1958.

Resta ferma l'iscrizione al n. 70del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 6 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09385

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bratu Claudia Filomela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Vrinceanu Claudia Filomela, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Onesti nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Bratu Claudia Filomela;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila di Onesti nell'anno 1997 dalla sig.ra Bratu Claudia Filomela, nata a Rupea (Romania) il 3 dicembre 1974, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Bratu Claudia Filomela, coniugata Vrinceanu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09376

DECRETO 14 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dobre Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dobre Mariana, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologica Sanitaria «Dr. Luca» di Braila nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologica Sanitaria «Dr. Luca» di Braila nell'anno 2009 dalla sig.ra Dobre Mariana, nata a Braila (Romania) il 27 ottobre 1987, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Dobre Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09377

DECRETO 15 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Markose Manju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Markose Manju ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere» conseguito in India ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/687 del 13 giugno 2008 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «Infermiere», ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Markose Manju si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Markose Manju in data 6 maggio 2010;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2001, presso la «Mallige School of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra Markose Manju nata a Kurichy-Kerala (India) il giorno 18 settembre 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Markose Manju è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09375

DECRETO 19 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Georgeta Carmen Lupu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 24 maggio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Georgeta Carmen Lupu nata a Criscior (Romania) il giorno 18 marzo 1962, di cittadinanza romena-italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de doctor-medic specializarea stomatologie» rilasciato in data 24 aprile 1987 con il n. 208 dalla Universitatea de Medicinā din Timisoara - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Visto in particolare la dichiarazione, sottoscritta di fronte ad un pubblico notaio - protocollo n. 1305/2010 -, con la quale la sig.ra Lupu Georgeta Carmen dichiara di aver cambiato il nome da Iordache Georgeta Carmen in Lupu Georgeta Carmen a seguito di matrimonio e che a seguito di divorzio, tramite la Sentenza Civile Nr. 33/1993 del tribunale di Alba Iulia, è stata autorizzata a mantenere il cognome acquisito in seguito al matrimonio, quindi quello di Lupu Georgeta Carmen;

Preso atto che dalla suddetta dichiarazione si evince che la sig.ra Iordache Georgeta Carmen, nata a Criscior (Romania) il giorno 18 marzo 1962, titolare del «Diploma de doctor-medic specializarea stomatologie» rilasciato in data 24 aprile 1987 con il n. 208 dalla Universitatea de Medicinā din Timisoara - Romania - è la stessa persona di Lupu Georgeta Carmen;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de doctor-medic specializarea stomatologie» rilasciato dalla Universitatea de Medicinā din Timisoara - Romania - in data 24 aprile 1987 con il n. 208 alla sig. ra Georgeta Carmen Lupu, nata a Criscior (Romania) il giorno 18 marzo 1962, di cittadinanza romena-italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Georgeta Carmen Lupu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 19 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09378

DECRETO 19 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionela Adriana Bratu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 1° giugno 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ionela Adriana Bratu nata a Calarsi (Romania) il giorno 13 novembre 1973, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 16 marzo 2001 con il n. 6 dalla Universitatea «Ovidius» - Costanta - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 1° giugno 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ionela Adriana Bratu ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «medic specialist in specialitatea oftalmologie» rilasciato in data 1° febbraio 2010 con il n. 3706 dal Ministerul Sănătății - Romania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in oftalmologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 16 marzo 2001 con il n. 6 dalla Universitatea «Ovidius» - Costanta - Romania - alla sig.ra Ionela Adriana Bratu, nata a Calarsi (Romania) il giorno 13 novembre 1973, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Ionela Adriana Bratu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «medic specialist in specialitatea oftalmologie» rilasciato dal Ministerul Sănătății - Romania - in data 1° febbraio 2010 con il n. 3706 alla sig.ra Ionela Adriana Bratu, nata a Calarsi (Romania) il giorno 13 novembre 1973, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in oftalmologia.

Art. 4.

La sig.ra Ionela Adriana Bratu, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in oftalmologia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma 19 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09379

DECRETO 19 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Eleni Rempelou, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 3 marzo 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Eleni Rempelou nata a Atene (Grecia) il giorno 28 novembre 1985, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «πτυχίο Ιάτρίκης» rilasciato in data 29 luglio 2009 dalla Facoltà di Scienze sanitarie - Università di Patrasso - Grecia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «πτυχίο Ιάτρίκης» rilasciato dalla Facoltà di Scienze sanitarie - Università di Patrasso - Grecia - in data 29 luglio 2009 alla sig.ra Eleni Rempelou, nata a Atene (Grecia) il giorno 28 novembre 1985, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Eleni Rempelou è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 19 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09380

DECRETO 19 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Daniela Rusu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 6 marzo 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Daniela Rusu nata a Iasi (Romania) il giorno 23 novembre 1976, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor Medic specializarea Medicină Dentară» rilasciato in data 3 novembre 2009 con il n. 88 dalla Universitatea «Titu Maiorescu» din Bucaresti - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor Medic specializarea Medicină Dentară» rilasciato dalla Universitatea «Titu Maiorescu» din Bucaresti - Romania - in data 3 novembre 2009 con il n. 88 alla sig.ra Daniela Rusu, nata a Iasi (Romania) il giorno 23 novembre 1976, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Daniela Rusu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09381

DECRETO 21 luglio 2010.

Acqua minerale naturale «Gaia» in comune di Genga – Indicazioni per le etichette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la nota in data 26 febbraio 2010 con la quale la Società Togni S.p.A. con sede in Serra San Quirico (Ancona), via Leonardo da Vinci 1, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale deno-

minata «Gaia», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Piagge del Prete» sita nel comune di Genga (Ancona), oltre alle diciture «può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico» già autorizzate, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Esaminata la documentazione prodotta dalla società;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale salute - attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della commissione delle Comunità europee;

Visto il decreto dirigenziale 18 giugno 1991, n. 2731, con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale Gaia;

Visto che la III sezione del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 luglio 2010, sulla base della relazione clinico-bibliografica presentata, «fermo restando che l'allattamento al seno è da preferire e che quanto di seguito formulato sia da prendersi in considerazione nei casi ove ciò non sia possibile», ha espresso parere favorevole in merito alla dicitura «può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale, condizionata senza l'aggiunta di anidride carbonica, denominata «Gaia», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Piagge del Prete» sita nel comune di Genga (Ancona), sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico»; «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Roma, 21 luglio 2010

Il direttore generale: OLEARI

10A09386

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 giugno 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Ines González Liñán, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Maria Ines González Liñán;

Vista la laurea specialistica in matematica (classe 45/S delle lauree specialistiche in matematica) rilasciata dall'Università degli studi di Trieste;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di maggio 2010, l'attestato della conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il centro per la valutazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazio-

ne professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'11 giugno 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'ulteriore attività formativa integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post secondario: «Licenciada en Ciencias (Matemáticas), en la especialidad de Matemática Fundamental» (Laureata in Matematica) rilasciato dall'«Istituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada» (Spagna) in data 5 settembre 1995;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica» rilasciato dall'«Istituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada» (Spagna) in data 27 marzo 1996,

posseduto dalla cittadina spagnola Maria Ines González Liñán, nata a Jaen (Spagna) il 22 febbraio 1972, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

47/A - Matematica;

48/A - Matematica applicata.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A09389

DECRETO 25 giugno 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Francesca Ciolfi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Francesca Ciolfi;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto il titolo di «Diplomada en Educación Social» rilasciato dall'«Universidad Complutense de Madrid» (Spagna);

Vista la dichiarazione di valore del Consolato generale d'Italia a Madrid nella quale è certificato che il titolo professionale, di cui al dispositivo, abilita all'insegnamento di qualsiasi materia e non necessita del conseguimento del «Certificado de Aptitud Pedagógica» previsto, ai sensi dell'art. 100.2 della «Ley Orgánica» 2/2006 (Legge spagnola);

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005 n. 39, è esonerata dalla conoscenza della lingua italiana, in quanto italiana con una formazione primaria e secondaria conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'11 giugno 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Licenciada en Psicopedagogía» rilasciato dall'«Universidad Complutense de Madrid» (Spagna) il 7 novembre 2006, posseduto dalla cittadina italiana Francesca Ciolfi, nata a Roma il 19 settembre 1979, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di:

scuola primaria, con specializzazione sostegno;

scuola dell'infanzia, con specializzazione sostegno.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A09390

DECRETO 19 luglio 2010.

Autorizzazione all'Istituto «Associazione di psicologia cognitiva» di Roma a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Lecce.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1993 con il quale l'Istituto «Associazione di psicologia cognitiva», è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale all'Istituto «Associazione di psicologia cognitiva» è stata confermata l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 28 settembre 2007 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 26 giugno 2002 di autorizzazione all'attivazione delle sedi periferiche di Lecce e Verona;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di

Lecce da via Marche, 19 a via Bonaventura Mazzarella, 25 - 2° piano;

Visto il parere favorevole al trasferimento della sede principale espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 aprile 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 30 giugno 2010, trasmessa con nota n. 265 del 30 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Associazione di psicologia cognitiva» abilitato con decreto in data 26 giugno 2002 ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Lecce e Verona, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede periferica di Lecce da via Marche, 19 a via Bonaventura Mazzarella, 25 - 2° piano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2010

Il capo del Dipartimento: MASIA

10A09391

DECRETO 19 luglio 2010.

Autorizzazione all'Istituto «Nea Zetesis - Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia della Gestalt» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede principale di Napoli.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 20 marzo 2008 con il quale l'Istituto «Nea Zetesis - Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia della Gestalt» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Napoli;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Napoli da via Bisignano, 59 a via Andrea D'Isernia, 20;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 12 febbraio 2010 ;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione dell'8 giugno 2010, trasmessa con nota n. 245 del 14 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Nea Zetesis - Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia della Gestalt» abilitato con decreto in data 20 marzo 2008 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Napoli, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato

con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via Bisignano, 59 a via Andrea D'Isernia, 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2010

Il capo del Dipartimento: MASIA

10A09392

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 giugno 2010.

Nomina del commissario straordinario della S.p.A. SNIA, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza";

Visto il decreto in data 29 giugno 2009, con il quale è stata dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 270/1999, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Caffaro Chimica S.r.l.;

Visto il successivo decreto del Tribunale di Udine in data 8 settembre 2009, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla Caffaro S.r.l.;

Visti i propri decreti in data 8 luglio 2009 e 18 settembre 2009, con i quali è stato nominato commissario straordinario della sopra citata società, l'avv. Marco Cappelletto;

Visto il proprio decreto in data 25 settembre 2010, con il quale è nominato il comitato di sorveglianza preposto alle sopra citate Procedure;

Visto il decreto del Tribunale di Milano in data 17 giugno 2010, con il quale è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinario relativamente alla Snia S.p.a.;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario nella Procedura sopra citata;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Snia S.p.a. è nominato commissario straordinario l'avv. Marco Cappelletto, nato a Venezia il 16 dicembre 1946, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con il decreto citato in premessa.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Milano;

alla Camera di commercio di Milano ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Lombardia;

al Comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 giugno 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

10A09402

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 luglio 2010.

Sostituzione di un membro del Comitato provinciale INPS di Roma, in rappresentanza della Federlazio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROMA

Vista la legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Visto il proprio decreto n. 33 del 28 settembre 2009, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Roma;

Vista la nota n. 708/10-GQ/AD/mf del 20 luglio 2010, con la quale la Federlazio designa, in sostituzione del dott. Carmine Bonaccorso, attuale rappresentante, il dott. Andrea D'Alessio, nato a Roma il 15 aprile 1970;

Considerato che occorre provvedere alla predetta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Andrea D'Alessio è nominato membro in seno al Comitato provinciale INPS di Roma, in rappresentanza della Federlazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2010

Il direttore: ESPOSITO

10A09397

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 marzo 2010.

Definizione dei procedimenti amministrativi relativi agli stanziamenti finanziari previsti dalle leggi 441/98, 449/99 e 296/06.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare e forestale ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successiva legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 1084;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante il riordino degli enti di ricerca in attuazione della legge 27 settembre 2007, n. 165;

Vista la comunicazione della Commissione europea (2006/C323/01), pubblicata in GUCE del 30 dicembre 2006, relativa alla «Disciplina comunitaria in materia di aiuti a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione»;

Visto il regolamento 800/2008 della Commissione europea, pubblicato in GUCE L214 del 9 agosto 2008, recante alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 376, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini ed i responsabili dei procedimenti per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Avuto riguardo al parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialità cui è preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990 l'amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1992 concernente determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi a favore degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, per l'adeguamento e potenziamento delle strutture immobiliari ed attrezzature tecnico-scientifiche;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1992 recante determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi a favore degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, istituti universitari ed altri organismi specializzati per programmi finalizzati e coordinati di ricerca;

Considerata la necessità di rideterminare ed uniformare i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore degli enti di ricerca vigilati da questo Ministero e di altri enti anche privati nei vari settori di intervento di competenza di questo Ministero, tenuto conto dei mutamenti intervenuti nel settore;

Decreta:

Art. 1.

Criteri e priorità

1. Il procedimento amministrativo relativo agli stanziamenti finanziari previsti dalle leggi 15 dicembre 1998, n. 441, 23 dicembre 1999, n. 499 e 27 dicembre 2006, n. 296, è definito ai sensi del presente decreto.

2. Sono ammesse a contributo prioritariamente le iniziative che presentano rispondenza agli obiettivi ed alle finalità della politica comunitaria, nazionale e regionale e agli obiettivi previsti dai pertinenti strumenti in materia di ricerca.

Art. 2.

Soggetti e modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi di cui al presente decreto possono essere corrisposti a:

a) istituti ed enti pubblici di ricerca, inclusi quelli vigilati dal Ministero, enti regionali, dipartimenti ed istituti universitari e tutti gli altri enti che hanno tra i loro scopi istituzionali e statutari la ricerca quale attività svolta non a scopo di lucro, nella percentuale massima del 99% della spesa ritenuta ammissibile;

b) istituti ed enti di ricerca privati, che hanno tra i loro scopi istituzionali e statutari la ricerca, nella percen-

tuale massima prevista dalla vigente normativa europea citata in premessa della spesa ritenuta ammissibile.

2. Al fine di consentire la necessaria disponibilità di mezzi finanziari in relazione all'articolazione dei progetti di ricerca, il Ministero può disporre l'erogazione di un anticipo massimo pari al 65% della spesa ritenuta ammissibile, con prestazione di garanzia fideiussoria per i soggetti di cui al punto *b)* del comma precedente.

Art. 3.

Modalità di accesso ai finanziamenti

1. Tutti gli enti di cui all'art. 2 possono presentare richiesta di accesso ai contributi, a valere sulle risorse finanziare recate dalle disposizioni legislative di cui all'art. 1 per progetti di ricerca, secondo le modalità indicate con successivo decreto recante criteri e procedure per il finanziamento e la gestione di progetti di ricerca per lo sviluppo, l'innovazione e la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano.

2. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) accede, inoltre, ai contributi per l'adeguamento e potenziamento delle strutture immobiliari e delle attrezzature tecnico-scientifiche nonché per il conferimento di borse di studio per il completamento della formazione scientifica di giovani laureati e diplomati nelle discipline interessate dai progetti di ricerca e sperimentazione agraria, recati su appositi capitoli di bilancio, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione all'inizio dell'esercizio finanziario.

3. Gli istituti ed enti di ricerca che abbiano titolo potranno accedere a contributi per interventi strutturali e/o acquisizione di beni mobiliari e/o conferimento di strumenti di formazione professionale secondo le modalità indicate dall'amministrazione all'inizio dell'esercizio finanziario.

Art. 4.

Abrogazioni

1. I decreti ministeriali citati nelle premesse sono abrogati.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2010

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive,Registro n.3, foglio n.120

10A09669

DECRETO 12 luglio 2010.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «S.P.F. GAB Italia S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosaniari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997, con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al centro «S.P.F. GAB Italia S.r.l.» con sede legale in via Altiero Spinelli, 12 - 44028 Poggio Renatico (Ferrara), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 2331 del 30 gennaio 2008;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 11-12 gennaio 2010 presso il centro «S.P.F. GAB Italia S.r.l.»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» dell'11 febbraio 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «S.P.F. GAB Italia S.r.l.» con sede legale in via Altiero Spinelli, 12 - 44028 Poggio Renatico (Ferrara), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

altre prove:

selettività nei confronti di organismi utili;

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punto 7.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (di cui all'allegato III, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

studi ambientali ed ecotossicologici (di cui all'allegato III, punti 9 e 10 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

produzione sementi;

vertebrati dannosi.

Inoltre il riconoscimento delle prove di campo di efficacia riguarda anche i settori di attività «Zoologia agraria» e «Regolatori di crescita».

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «S.P.F. GAB Italia S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi ventiquattro dalla data di ispezione effettuata l'11 e il 12 gennaio 2010.

2. Il centro «S.P.F. GAB Italia S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

Il direttore generale: BLASI

10A09398

DECRETO 12 luglio 2010.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Res agraria Società cooperativa a r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosaniari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il Certificato di conformità al Centro "Res Agraria Società Cooperativa a r.l." con sede legale in Via Canova, 19/3 – 64019 Tortoreto Lido (Teramo), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 8284 del 18 giugno 2007;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 21-22 dicembre 2009 presso il Centro "Res Agraria Società Cooperativa a r.l.";

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" dell'11 febbraio 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro "Res Agraria Società Cooperativa a r.l." con sede legale in Via Canova, 19/3 – 64019 Tortoreto Lido (TE), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (di cui all'Allegato III, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'Allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche);

Studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'Allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 del decreto legislativo n. 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree non agricole;

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture forestali;

Colture medicinali ed aromatiche;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Colture tropicali;

Concia delle sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia;

Microbiologia agraria;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Zoologia agraria;

Produzione sementi;

Vertebrati dannosi.

Inoltre il riconoscimento delle prove di campo di efficacia riguarda anche il settore di attività "Sviluppo dei fitofarmaci, attivatori e coadiuvanti", mentre il riconoscimento delle prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui riguarda anche i settori di attività "Trasformati", "Residui nel suolo" e "Esposizione operatore".

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro "Res Agraria Società Cooperativa a r.l." è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 21-22 dicembre 2009.

2. Il Centro "Res Agraria Società Cooperativa a r.l.", qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

Il direttore generale: BLASI

10A09401

DECRETO 21 luglio 2010.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Gutturnio» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria

e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Piacentini» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda del Consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini, presentata in data 24 giugno 2009, intesa ad ottenere riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Gutturnio» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto sulla sopra citata domanda di riconoscimento, il parere favorevole della regione Emilia-Romagna;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Gutturnio» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata dei vini «Gutturnio» è riconosciuta ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata «Gutturnio» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2010.

Art. 2.

1. I vigneti già iscritti all'albo dei vigneti della DOC «Colli Piacentini - Gutturnio», di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 1967 e successive modifiche, richiamati in premessa, sono da ritenere automaticamente iscritti allo schedario viticolo per la DOC «Gutturnio», ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini - Gutturnio», ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Gutturnio» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Gutturnio» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "GUTTURNIO"

ARTICOLO 1

La denominazione di origine controllata "Gutturnio" obbligatoriamente seguita da una delle seguenti menzioni: frizzante, Superiore, Classico Superiore, Riserva, Classico Riserva, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

ARTICOLO 2

I vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio" di cui all'articolo 1 devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica :

Barbera: dal 55 al 70%;
Croatina (localmente detta Bonarda): dal 30 al 45%;

ARTICOLO 3

I) La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione del vino "Gutturnio", è suddivisa in più comprensori in provincia di Piacenza.

I comprensori di produzione delle uve comprendono totalmente il territorio collinare del comune di Ziano Piacentino e comprendono il territorio collinare parziale dei comuni di: Pianello Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Nibbiano, Agazzano, Piozzano, Gazzola, Vigolzone, Rivergaro, Ponte dell'Olio, Castell'Arquato, Carpaneto Piacentino, S.Giorgio Piacentino, Gropparello, Alseno, Lugagnano Val d'Arda e Vernasca.

Il primo comprensorio è così delimitato:
Partendo dal ponte sul rio Cavo in prossimità del C.Cavo Perletti il limite segue per breve tratto verso sud la strada per San Marzano ed all'altezza della quota 93 prosegue in direzione ovest, lungo quella per C.Pradella fino ad incrociare il rio Gambero, segue quindi tale corso d'acqua verso nord per circa 700 metri e poi il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge la strada per Fornaci e prosegue lungo questa verso sud-ovest, attraversa Fornaci e successivamente Casanova, passa a sud di C.Merlino e raggiunge il confine di provincia in prossimità della quota 96.
Segue in direzione sud il confine provinciale fino a quota 490 in prossimità della strada per C.Cereto. Passata C.Cereto imbocca il canale che scende a quota 427, quindi passando sotto C.Molinazzo si identifica con il T.Gualdora fino a C.Procera; prende la carraia che scende verso C.Pellegrina, C.Aurelio, C.Colombarola fino a quota 316 dove prende verso sud lo stradello per C.Pozzolo. Prosegue per C.Erta, C.Ricò, risale il rio Ricò fino a quota 332, sempre verso sud per C.Chiappadello.
Si identifica con la strada che scende a C.Puliti, lambisce a nord C.Galvani, attraversa l'abitato di Genepreto, giunge per una carrareccia a C.S.Giorgio, a quota 299, indi sulla strada statale n° 412 al Km. 65. Attraversa il T.Tidone, risale la sponda destra fino ad incontrare il <<Tunnel>>, si sovrappone ad esso verso est passando per l'abitato di Pradaglia e proseguendo fino a quota 248 incrocia il rio Buio; prende la carraia che aggira verso sud C. la Scabbia, per quota 339, per immettersi sulla strada di Bilegno. Segue questa fino a Casturzano, quindi la carraia per C.se Bosco Quartaro, per Cà dell'Ora, quindi per quote 435, 466, 458 a Gabbiano Poggiolo, aggirando la Chiesa, verso sud, fino a Case Gramonti.

Aggira sempre verso sud il gruppo di Case Gramonti seguendo la strada, passa per il canale verso est e poi verso sud fino ad incontrare rio di Gazzoli con il quale si identifica fino a Case Gazzoli. Da Case Gazzoli imbocca la strada verso sud che oltrepassa il T.Chiarone e la percorre fino al bivio per C.Fontanese, prende la carraia per Castellaro, passa quote 360, 372, indi la strada verso nord sotto Castellone, poi a destra per C.na Colombara, quota 328 e mantiene la stessa quota fino a il Poggio dei Cavalli. Da quota 355, sovrapponendosi all'acquedotto comunale sale verso nord a quote 384, 351 fino a C.S.Romeo.

Da qui mantenendo l'altitudine di quota 300 verso est fino ad incrociare la carraia che sale, verso sud, a quota 344 sulla strada che da Arcello conduce a S.Giustina. Segue la suddetta strada fino a quota 262, quindi il torrente Lisone, la carraia che sale a quota 314 quindi per lo stradello che aggira verso sud e poi est la località Frassineto fino a quota 341. Quindi percorre la carraia che scende al rio Valorosa a quota 255 in coincidenza con il confine comunale di Pianello Val Tidone.

Si identifica con il confine comunale e con il T.Lisone fino ad incontrare il territorio di Agazzano, segue il confine fra i due comuni verso est, poi verso sud lungo la strada di Massolano, indi quota 347, fino a prima di Canovetta verso est lungo la carraia che porta a quota 391 di C. dell'Aquila. Scende per la strada e la carraia che porta a quota 358, al Castello di Boffalora e Boffalora sino alla strada provinciale per Agazzano; segue detta strada fino a prendere verso sud la strada per Verdeto, aggira Verdeto, attraversa Lanfranco e si rimette sulla strada per Agazzano arrivando fino al bivio per Piozzano. Prende verso sud la strada per Piozzano.

A quota 231 segue la strada per Lodolina, Misano, quote 255 e 260, Combaie, Ospedale, quote 317 e 282; sempre seguendo la strada verso sud, quota 254, Poggio dei Martini, quote 220 e 232, rio Canto, quota 324, Bosco del Papa, seguendo la carraia, quota 406, Moncolo, Case di Là, Pomaro, quindi per la strada che scende a Sbasintico, Belvedere, quota 276. Quindi verso sud lungo la carraia e poi verso est per quota 250, indi sale a la Dolce seguendo la strada che sul lato sinistro risale il T.Luretta passando la Cà fino ad incontrare il ponticello che oltrepassa il Torrente Luretta difronte alla carraia che sale a quota 375 di Costa dei Boraccia fino al confine comunale di Piozzano. Segue verso nord il confine comunale fino a Antugnano, quindi per la carraia che da quota 376 scende, passando vicino a Camposanto, al Guadà.

Dal Guadà si identifica verso nord con il T.Luretta fino a quota 189, quindi segue il confine del comune di Gazzola fino a quota 326 in coincidenza con la strada che conduce a Osteria, quindi per la strada di Rezzanello. Da Rezzanello prende la strada per Momeliano fino a quota 323, Rio della Dose, quindi la carraia verso nord per Castel del Vento, quote 207, 315, 300 in prossimità di Ca di Siro. Segue la strada che scende verso nord fino in prossimità del lago di quota 212, quindi ad est per la carraia di quota 210, poi Lodino; a quota 190, prende la carraia verso est per C.se Ravazzola, la carraria che supera il rio Gandore a quota 149, per C.se Maruffa, sale a quota 200 di Ca Maruffina, da Galera risale il rio Gandore fino a quota 182, passa per Carazza, fino a Monte Raschio.

Da quota 234 per la carraia di Cà dei Boschi, a quota 221 segue la carraia che scende alla sorgente del rio Gerosa con cui si identifica verso nord fino a quota 138. Quindi verso ovest per la carraia di Bosco Danico fino a C.Balletta. Prende verso sud la strada del Castelletto. A quota 162 verso ovest la carraia verso il rio Gandore, segue il rio Gandore verso la sorgente fino alla carraia di C.Valli di sotto, per Cà del Poggio, prende la carraia verso ovest che unisce quota 142 con quota 143, risale la carraia di quota 164 veso sud fino ad immettersi sullo stradello verso ovest per quota 147, quindi verso sud per la strada di Agazzano fino al ponte sul Luretta. Ridiscende verso nord il T.Luretta fino a Rivarossa, per quota 134.

Verso sud la carraia per quota 145 (costeggia il lago) per quota 155, Belrespiro, quota 169, Bissone verso est, quota 140 e verso nord seguendo il corso del rio Rivasso fino a oltre quota 120, piegando verso ovest per la carraia che porta a quota 152, poi la Bottega e Montebolzone fino alla strada che conduce a Sarturano. Prima del paese si prende la carraia di sinistra che conduce a C.Nuova Storni,

quindi per le Caminaglie di quota 146 proseguendo fino ad incontrare il rio Frate che, lo risale fino a quota 126, indi per la carraia verso ovest di Bonfagiolo. Da quota 152 prosegue fino ad incontrare un altro rio che percorre verso nord fino ad identificarsi con il rio che risale verso località Roccolo. Lo risale per quote 125 e 132 fino a C. delle Gazze, quota 164 e la stradina che conduce a quota 177 e a C.Boriona.
Segue la strada fino a quasi in prossimità di Cantone per prendere verso ovest la carraia che in linea retta supera il T.Lisone fino a Colombarola, poi verso sud quota 181dei Borioni fino ad immettersi e identificarsi con la strada provinciale verso Pianello. Segue la suddetta strada superando il Ponte del Tidone e all'incrocio prende la s.s.n° 412 verso nord fino al paese di Borgonovo Val Tidone. Alla entrata del centro urbano di Borgonovo Val Tidone prosegue verso est per quella di Moretta, l'attraversa e sempre sulla medesima raggiunge in prossimità della quota 113 rio Cavo. Ridiscende tale corso d'acqua fino ad incrociare la strada per Castel San Giovanni sul ponte in prossimità di C.Cavo Perletti da dove é iniziata la delimitazione.

Un altro comprensorio è così delimitato:
La linea di delimitazione ha origine a nord al bivio di casa Stradella (quota 145) per poi seguire, verso est, la strada che passando da quota 139 raggiunge il ciglio sinistro del Torrente Nure. Da qui e proseguendo verso sud, la linea si identifica col ciglio sinistro del letto del torrente Nure fino al rio Lombardo, lo risale fino a quota 356, da qui si identifica verso nord con la linea di quota altimetrica di 350 m.s.l.m. aggirando verso est Mansano e il colle Merlera. Superato il rio Caiano, si innesta a quota 379 sulla carraia che per quota 342 porta a Iustiano, verso est per la carraia di quota 394 fino a quota 363 sulla carraia che conduce a Castelvecchio seguendo, quindi, la carraia che verso ovest (a monte della strada del Bagnolo) passa per quote 390, 389, 384, 396, 400, 392 fino a quota 343 nei pressi del fabbricato Scuola, in località Larzana, sulla strada del Bagnolo. Andando verso Monte Romola, si identifica con detta strada fino ad incrociare verso est la carraia che porta a Costanuova, quota 221, incrocia il rio Diara e quindi lo stradello di Case Rosse, quindi lo stradello fino a quota 170 e, verso est, fino al rio Cassa a quota 169.
Ridiscende il rio fino ad Ancarano di sopra, segue la strada verso Ancarano di sotto fino a quota 146, indi per la carraia che supera il rio Cò e verso est fino a C.Nuova; supera il rio Trebbiola per immettersi, verso sud, sulla carrareccia di Ca Bianca; da Ca Bianca arriva fino al rio Finale. Segue verso nord il confine del comune di Rivergaro e di Vigolzone col quale la linea si identifica fino al rivo che scorre a sud di quota 143. Da qui la linea segue detto rivo (quote147 e 148) fino ad intersecare la strada provinciale Piacenza - Ponte dell'Olio che segue verso sud fino ad incrociare, prima di Case Brioschi, il rivo; lo segue fino a quota 149, poi segue la strada per Cà Sgorbati per ricongiungersi, verso nord, al bivio di Case Stradella (quota 145), punto di partenza.

Un altro comprensorio è così definito:
Partendo, a nord dal trivio di Rizzolo segue la strada per Tollara fino ad incontrare il confine comunale di Ponte dell'Olio a quota 193 in prossimità del rio Ogone. Risale il rio Ogone fino al ponticello nei pressi della strada comunale a quota 307. Prende la suddetta strada che scende a la Camminata, prosegue sulla strada per Langorniello, fino a quota 254.
Si identifica con la carraia verso sud per quote 311, 350, 402 scende fino a quota 357 (I Vai), segue la curva di livello fino a raggiungere quota 372, quindi prosegue fino a Cà Maggi (quota 372) e raggiunge il rio Torbido e scende fino alla s.s.n° 654. Indi, verso nord, per quota 237 e 232 lungo la vecchia strada della ferrovia fino ad incontrare il Rio Cisiaga, quindi per la strada provinciale che conduce prima a Folignano, poi Zaffignano, La Fratta, Torrano e quindi al trivio di Rizzolo da dove si è partiti.

Un altro comprensorio comprende il seguente territorio:
La linea di delimitazione inizia al quadrivio di Castell'Arquato (quota 164) per seguire, in senso orario, la strada provinciale fino a toccare il confine comunale di Castell'Arquato che segue verso nord per breve tratto e precisamente fino a Monte Pozzali (quota 386); qui piega a sud e si inserisce, costeggiando il rivo ad ovest di C.Montegiogo, lungo la strada che scendendo per i Campi, arriva fino al bivio per Prato Ottesola, sulla strada Lugagnano Chiavenna Rocchetta.
Da questo bivio la linea che delimita il territorio segue la strada fino a Prato Ottesola, risale quindi il torrente Ottesola fino a i Groppi per costeggiare successivamente e per breve tratto, la strada che porta alla parrocchia di Montezago, poco prima di detta parrocchia, la linea segue la carrareccia che scende nel torrente Chero.
Risale il torrente Chero sul ciglio sinistro fino ad incontrare, verso ovest, la carraia per l'abitato di Faimali che percorre fino ad immettersi, a valle dell'abitato di Castellana, sulla strada provinciale, verso nord, per Gropparello, raggiungendo, al centro del paese, il trivio per Gusano. Prende la strada per Gusano, oltrepassa l'abitato di Gelati, quindi prima di Gusano prende, da quota 451 la strada di crinale per la Valle, continua la strada per cascina Monterosso, C.Mosconi, Cà del Bosco, fino al Castello di Veggiola; scende lungo la strada per Veggiola. Segue la strada per quote 215, 206, 201 in prossimità del T.Riglio.
Supera il torrente con la strada che passa quote 205 e 211, Ronco e ancora fino a quota 226.Verso nord prendela carraia vicino al lago per quota 219 e segue il rio Merdaro fino ad incontrare verso est la carraia per quote 178, 182, fino a il Boscone. Quindi lo stradello di C.Bianca, La Zamberta, il Casalino e quota 159 sul Torrente Riglio; segue il Riglio fino alla carraia per quota 162 immettendosi sulla strada per Celleri che poi segue fino al ponte sul rio Terzolo (quota 161); da qui, segue verso nord-est il rio stesso, indi il torrente Vezzeno fino all'altezza di La Boiona Grande per immettersi poi sulla strada per Piacentino che segue fino a circa 175 metri a nord del bivio per case il Poggio.
Da detto punto, la linea, deviando a destra, lungo Rivoli raggiunge la carrareccia che porta a Borgo Marta da dove, procedendo verso sud alla strada, arriva a la Boiona Piccola (quota 145), per risalire a nord lungo il rivo che passa per la Vigna. A metà distanza tra queste due cascine, la linea devia a destra lungo un rivo fino a raggiungere la strada provinciale per Carpaneto a quota 140. Da qui, procedendo ancora verso est, la linea si identifica con la strada per Campagne, indi con la carrareccia per Partitore (quota 141) fino ad incrociare la strada per Bruciate, segue per breve tratto detta strada, prosegue lungo la stessa per C.Marere, C.Sasso e C.Masana di Sopra fino al suo inserimento sulla strada che conduce a Vigolo Marchese (quota 141).
Da questo punto la linea si identifica con la strada predetta e passato Vigolo Marchese e San Antonio, si innesta sulla strada provinciale Carpaneto Castell'Arquato che segue verso sud fino al quadruvio di Castell'Arquato (quota 164), punto di partenza.

Un altro comprensorio è composto dal seguente territorio:
Partendo, a nord, sulla strada provinciale di Alseno in località Villa Virginia (quota 146) segue il confine comunale di Castell'Arquato verso sud, supera il R.S.Franca e il R.Acqua Puzza fino a quota 138. Prende la strada che sale a Fellegara, segue la sede viaria per C.della Bassa e i Gasparini raggiungendo località rio Corto sulla strada di Genova. Si identifica con detta strada verso sud fino a località C.Ratta, prende verso sud la Carraia che porta al Torrente Ongina. Si identifica con il ciglio destro del Torrente Ongina, verso la pianura, fino a quota 125, segue l'ansa verso est portandosi prima a quota 159, segue la strada dritta ad est di Colle S.Giuseppe fino a quota 186 quindi per la carraia scende a quota 182 sul confine comunale di Vernasca. Segue detto confine fino al Torrente Stirone.

Risale il ciglio sinistro del Torrente Stirone fino ad incontrare lo stradello per quota 173 di S.Genesio. Da S.Genesio si identifica con la strada dei Trabucchi, prosegue lungo la strada verso sud fino a quota 230. Risale verso nord la carraia per quota 294 fino a quota 345,9. Segue la linea di quota 350 verso sud in senso orario fino ad incontrare la carraia che scende al rio Spiagge, sempre per la stessa carraia supera il rio e si immette sulla strada di Perpiano. Sulla stessa prosegue per Perpiano fino ad incontrare il bivio verso nord di Pre Nuovo.
Dopo Pre Nuovo, a destra si identifica con la carraia che costeggia prima il Rio Gerbino, quindi dopo il lago di sinistra per la carraia che transita per quote 388, 381, 343, 333, 266 scendendo verso il Torrente Ongina. Percorre il ciglio destro del Torrente Ongina fino ad incontrare il rio della Botacca, si identifica verso ovest con il rio fino al ponte sulla strada di Genova. Si identifica, verso sud, con detta strada di Genova fino a Case Ongina a quota 241,6.
Risale la carraia verso nord, per i Maronini, prosegue da quota 381,6 lungo il confine comunale di Castell'Arquato e lungo la strada vicinale di Costa dei Pallastrelli, quindi per la strada vicinale della Bozzina scende fino a Ca del Riglio e arriva all'abitato di Pallastrelli. Dai Palastrelli verso nord, prosegue lungo la strada per Castell'Arquato passando per Cà Rossa, Fornace, C.Gravaghi, La Crocetta. Dopo l'abitato di Scartazzini si identifica al bivio, sempre con la strada comunale per Alseno, passa Villa S.Lorenzo per ritornare al punto di partenza in prossimità di Villa Virginia.

II) La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini "Gutturnio Classico" Superiore e "Gutturnio Classico" riserva è quella definita dal decreto del Presidente della Repubblica 9 Luglio 1967 ed è suddivisa in tre comprensori: A), B), C) e comprende totalmente il territorio collinare del comune di Ziano Piacentino e parzialmente i territori collinari dei comuni di: Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Nibbiano, Vigolzone, Castell'Arquato, Carpaneto Piacentino, Lugagnano Val d'Arda e Gropparello.

Tale zona è così delimitata:
A) Partendo da ponte sul rio Cavo in prossimità del C.Cavo Perletti il limite segue per breve tratto verso sud la strada per San Marzano ed all'altezza della quota 93 prosegue in direzione ovest, lungo quella per C.Prandella fino ad incrociare il rio Gambero, segue quindi tale corso d'acqua verso nord per circa 700 metri e poi il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge la strada per Fornaci e prosegue lungo questa verso sud-ovest, attraverso Fornaci e successivamente Casanova, passa a sud di C.Merlino e raggiunge il confine di provincia in prossimità della quota 96.
Segue in direzione sud il confine provinciale ed in prossimità di C.Corni (quota 458), all'incrocio con l'acquedotto prosegue verso est per il confine di Ziano Piacentino seguendo la strada che attraversa San Giorgio, Cesura e quindi il Torrente Gualdora che discende fino alla confluenza con il Tidone. Discende verso est il Torrente Tidone ed all'altezza del Caseificio Manzella, seguendo il confine comunale di Nibbiano in direzione ovest raggiunge la strada per Borgonovo Val Tidone in prossimità del Km. 57,100 circa.
Segue tale strada verso nord ed alla entrata del centro urbano di Borgonovo Val Tidone prosegue verso est per quella di Moretta, l'attraversa e sempre sulla medesima raggiunge in prossimità della quota 113 rio Cavo. Ridiscende tale corso d'acqua fino ad incrociare la strada per Castel San Giovanni sul ponte in prossimità di C.Cavo Perletti da dove è iniziata la delimitazione.

B) La linea di delimitazione ha origine a nord, al bivio di casa Stradella (quota 145) per poi seguire, verso est, la strada che passando da quota 139 raggiunge il ciglio sinistro del Torrente Nure. Da qui e proseguendo verso sud, la linea si identifica col ciglio sinistro del letto del Torrente Nure fino al trivio per Ponte dell'Olio - Bagnolo - Albarola (quota 210) per poi proseguire sulla strada per Bagnolo fino ad inserirsi, poco prima dell'abitato di Bagnolo, sulla carrareccia che passa per le quote 328, 311, 283 e 267. Superata quest'ultima quota, la linea che delimita il territorio, segue ad

ovest il sentiero che porta al rio Finale, risale detto rio fino a quota 226 per poi, seguendo un rivolo, toccare il confine comunale Vigolzone - Rivergaro col quale la linea si identifica fino al rivo che scorre a sud di quota 143.
Da qui la linea segue detto rivo (quote 147 e 148) fino ad intersecare la strada provinciale Piacenza - Ponte dell'Olio che segue verso sud fino ad incrociare, prima di case Brioschi, il rivo; lo segue fino a quota 149 poi segue la strada per Cà Sgorbati per ricongiungersi verso nord al bivio di case Stradella (quota 145), punto di partenza.

C) La linea di delimitazione inizia al quadrivio di Castell'Arquato (quota 164) per seguire in senso orario, la strada provinciale fino a toccare il confine comunale di Castell'Arquato che segue verso nord per breve tratto e precisamente fino a Monte Pozzali (quota 386); qui piega a sud e si inserisce, costeggiando il rivo ad ovest di C.Montegiogo, lungo la strada che scendendo per i Campi, arriva fino al bivio per Prato Ottesola, sulla strada Lugagnano-Chiavenna Rocchetta.
Da questo bivio la linea che delimita il territorio, segue la strada fino a Prato Ottesola, risale quindi il Torrente Ottesola fino a i Gruppi per costeggiare successivamente e per breve tratto, la strada che porta alla parrocchia di Montezago, poco prima di detta parrocchia, la linea segue la carrareccia che scende nel torrente Chero fino ad incontrare i limiti tra i comuni di Carpaneto, Gropparello e Lugagnano (quota 252).
Da qui la linea si identifica con il confine comunale di Gropparello - Carpaneto fino a M.Oldo per entrare poi nel territorio comunale di Gropparello seguendo la carrareccia ed il rivo che sbocca nel Torrente Vezzeno a nord di Casa Maschi (quota 224). La linea dopo aver seguito per breve tratto la strada, a quota 223 ripiega ad est lungo un rivo, indi imbocca il sentiero che passa per i Vizzoni e raggiunta la strada che passa per C.Cerchiali e la Corona, la percorre fino a costeggiare il Torrente Vezzeno, che poi segue verso nord, fino ad incontrare il confine comunale.
Da questo punto la linea percorre a ovest ed a nord-est il confine comunale fino all'altezza del Casalino ove piega a destra lungo il sentiero per la Graffignana (quota 162) fino ad immettersi sulla strada per Celleri che poi segue fino al ponte sul rioTerzolo (quota 161); da qui, segue verso nord-est il rio stesso, indi il torrente Vezzeno fino all'altezza di la Boiona Grande per immettersi poi sulla strada per Piacentino che segue fino a circa 175 metri a nord del bivio per case il Poggio.
Da detto punto, la linea, deviando a destra, lungo rivoli raggiunge la carrareccia che porta a Borgo Marta da dove, procedendo verso sud sulla strada, arriva a la Boiona Piccola (quota 145), per risalire a nord lungo il rivo che passa per la Vigna. A metà distanza tra queste due cascine, la linea devia a destra lungo un rivo fino a raggiungere la strada provinciale per Carpaneto a quota 140.
Da qui, procedendo ancora verso est, la linea si identifica con la strada per Campagne, indi con la carrareccia per Partitore (quota 141) fino ad incrociare la strada per case Bruciate, segue per breve tratto detta strada, prosegue lungo la strada per C.Marere, C.Sasso e C.Masana di Sopra fino al suo inserimento sulla strada che conduce a Vigolo Marchese (quota 141). Da questo punto la linea si identifica con la strada predetta e passato Vigolo Marchese e San Antonio, si innesta sulla strada provinciale Carpaneto - Castell'Arquato, che segue verso sud fino al quadrivio di Castell'Arquato (quota 164), punto di partenza.

ARTICOLO 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione di cui all'art. 3 e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche qualitative.

Per la produzione di tutti i vini a D.O.C. di cui all'art. 1 sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati in zona collinare-pedemontana, bene esposti, su terreni argillosi, preferibilmente di natura calcarea o calcarea-argillosa, spesso ferrettizzati, ciottolosi e ghiaiosi.

Per la produzione dei vini a D.O.C. "Gutturnio", "Gutturnio" Frizzante, "Gutturnio" Classico Superiore, "Gutturnio" Superiore, "Gutturnio" Riserva e "Gutturnio" Classico Riserva non sono da considerare idonei i vigneti posti al di sopra dei 350 metri di altitudine, fatte salve le deroghe per gli appezzamenti bene esposti, vocati e situati ad altitudini anche superiori. Sono inoltre esclusi i vigneti male esposti, rivolti verso nord e nord-est, nei fondovalle, in zone umide, nei pressi di fiumi e torrenti;
I sesti d'impianto, le forme di allevamento a spalliera ed i sistemi di potatura dei vigneti (corti, lunghi e misti) destinati alla produzione delle uve della denominazione di origine controllata di cui all'art.1 devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso per un massimo di due volte all'anno prima dell'invaiatura.

I vigneti di nuovo impianto e di reimpianto devono essere composti da almeno 3.000 ceppi ad ettaro per tutte le tipologie di vino .

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi e le rese massime di uva in vino finito, devono essere i seguenti:

	Ton/Ha	Vol %
GUTTURNIO	12,0	11,5
GUTTURNIO CLASSICO SUPERIORE	10,0	12,0
GUTTURNIO SUPERIORE	10,0	12,0
GUTTURNIO RISERVA	10,0	12,5
GUTTURNIO CLASSICO RISERVA	10,0	12,5

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi al comma successivo.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%.
Dal 70 all'80 l'eccedenza non può essere rivendicata come denominazione di origine controllata.
Oltre l' 80% decade per tutto il prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata.

ARTICOLO 5

Le operazioni di vinificazione, compreso la presa di spuma, la rifermentazione in bottiglia o in grandi recipienti, l'invecchiamento, l'affinamento in bottiglia e l'imbottigliamento di tutti i vini a denominazione di origine controllata “Gutturnio” di cui all'art.1, con esclusione delle tipologie “Gutturnio” classico Superiore e “Gutturnio” Classico Riserva, debbono essere effettuati in provincia di Piacenza salvo quanto specificatamente previsto nel presente articolo. E' consentito di effettuare le operazioni di vinificazione compreso la presa di spuma, la rifermentazione in bottiglia o in grandi recipienti, l'invecchiamento, l'affinamento in bottiglia e l'imbottigliamento di tutti i vini a d.o.c. Gutturnio negli stabilimenti delle ditte site nel comune di Rovescala ad est del torrente Bardoneggia in provincia di Pavia.

Per i vini a D.O.C. “Gutturnio” Classico Superiore e “Gutturnio” Classico Riserva le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio, affinamento in bottiglia ed imbottigliamento debbono avvenire nell'ambito del territorio di cui all'art. 3 paragrafo II. E' consentito di effettuare le predette operazioni negli stabilimenti situati nel comune di Rovescala ad est del torrente Bardoneggia, in provincia di Pavia.

Tuttavia le operazioni di imbottigliamento dei vini “Gutturnio” Classico Superiore e “Gutturnio” Classico Riserva possono essere autorizzate dal Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - su richiesta di ditte situate al di fuori del territorio di cui all''art. 3 paragrafo II, sempre che tali stabilimenti abbiano sede in provincia di Piacenza.
Sono fatte salve le autorizzazioni in deroga ad imbottigliare al di fuori della zona di produzione, rilasciate dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali alle Ditte interessate per la corrispondente sottozona “Gutturnio” Classico della DOC di provenienza “Colli Piacentini”, ai sensi del relativo disciplinare, modificato da ultimo con il decreto 30 giugno 1998.

Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, pur tenendo opportunamente conto degli adeguamenti tecnologici e della ricerca atte a conferire ai vini derivati le peculiari caratteristiche.

La denominazione di origine controllata dei vini “Gutturnio” può essere utilizzata per designare il vino frizzante Gutturnio (ad esclusione di quelli designati con le menzioni classico superiore e Classico Riserva, superiore e riserva), che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

ARTICOLO 6

I vini di cui all’art.1 all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Gutturnio” frizzante
colore: rosso rubino brillante di varia intensità;
odore : vinoso, caratteristico;
sapore: fresco, giovane,
residuo zuccherino massimo: 17 gr/lt.
Spuma: evanescente
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

"Gutturnio" superiore e "Gutturnio" classico superiore:
colore: rosso rubino intenso;
odore : caratteristico;
sapore: secco, tranquillo, fine, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo : 24,0 g/l.

"Gutturnio" riserva e "Gutturnio" Classico riserva:
colore: rosso rubino intenso su fondo granata;
odore : gradevole;
sapore: secco, tranquillo, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo svolto: 13,00 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo : 24,0 g/l.

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per la acidità totale e l'estratto non riduttore.

ARTICOLO 7

La menzione "classico" è consentita per i vini a D.O.C. "Gutturnio" superiore e "Gutturnio" Riserva ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dai vigneti ubicati nella zona di produzione di cui all'art. 3 comma II del presente disciplinare.

La menzione "superiore" è consentita per il vino a D.O.C. "Gutturnio", prodotto nel rispetto del presente disciplinare, avente un titolo alcolometrico volumico minimo naturale e al consumo del 12,50% vol., immesso al consumo dopo il 1° Aprile dell'anno successivo a quella della vendemmia.

La menzione "riserva" è consentita per il vino a D.O.C. Gutturnio non designabile con la citata menzione "superiore", avente un titolo alcolometrico volumico naturale minimo e al consumo del 13,00% vol., che abbia subito un invecchiamento e affinamento di almeno 24 mesi (di cui 6 in recipienti di legno) a decorrere dal 1° settembre dell'anno di produzione delle uve.

La menzione "classico superiore" o "classico riserva", "superiore" o "riserva" devono figurare immediatamente al di sotto della menzione specifica tradizionale obbligatoria, "denominazione di origine controllata" ed avere caratteri di stampa di altezza non superiore a quella della menzione "Gutturnio" ma non inferiore alla metà della stessa.

La menzione di vigna seguita dal toponimo, per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio", deve essere scritta immediatamente al di sotto della scritta denominazione origine controllata con caratteri di stampa di altezza, forma e dimensione non superiore a "Gutturnio". Tali vini debbono essere immessi al consumo finale solo in recipienti di capacità inferiore a 5 litri e solo tranquilli.

Alla denominazione di origine controllata di cui all'art.1è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare la attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

In considerazione della consolidata tradizione è consentita la commercializzazione di vino, avente residuo zuccherino superiore a quanto previsto dal presente disciplinare, necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, con la dicitura D.O.C. "Gutturnio" purché detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacità da 10 a 60 litri.

ARTICOLO 8

Il vino a denominazione di origine controllata "Gutturnio" superiore e "Gutturnio" Classico Superiore può essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro tipo bordolese di capacità 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 5,000 litri e solo dopo il primo Aprile dell'annata successiva a quella della vendemmia.

Il vino con la denominazione di origine controllata "Gutturnio" riserva e classico riserva deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro tipo bordolese di capacità 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 5,000 litri, dopo almeno 24 mesi di invecchiamento e affinamento (di cui almeno 6 mesi in legno) a partire dal 1° settembre dell'annata di produzione delle uve.

Per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Gutturnio" è obbligatorio apporre sull'etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Per i vini a Denominazione di origine Controllata "Gutturnio" sono ammesse tutti i tipi di chiusure previste dalla norma ad eccezione dei tappi a corona, di quelli in plastica e salvo quanto previsto dal presente articolo.

I tappi in plastica sono ammessi esclusivamente per i contenitori da 10 a 60 litri non a tenuta di pressione.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14	
GUTTURNIO	B409	X	999	2	X	X	A	0	X	*Nuovo*
GUTTURNIO FRIZZANTE	B409	X	999	2	X	X	C	0	X	*Nuovo*
GUTTURNIO RISERVA	B409	X	999	2	A	X	A	1	X	*Nuovo*
GUTTURNIO SUPERIORE	B409	X	999	2	B	X	A	0	X	*Nuovo*
GUTTURNIO CLASSICO RISERVA	B409	A	999	2	A	X	A	1	X	*Nuovo*
GUTTURNIO CLASSICO SUPERIORE	B409	A	999	2	B	X	A	0	X	*Nuovo*

10A09393

DECRETO 23 luglio 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Umbria».

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE

E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15, legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto Ministero delle risorse agricole del 18 novembre 1995 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Umbria» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla Confederazione italiana agricoltori dell'Umbria intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica dei vini «Umbria»;

Visto il parere favorevole della regione Umbria;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica dei vini «Umbria» in conformità al parere espresso e alla proposta di disciplinare di produzione formulata da sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica dei vini «Umbria», riconosciuto con decreto Ministero delle risorse agricole del 18 novembre 1995 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Umbria» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI "UMBRIA"

Articolo 1

L'indicazione geografica tipica "Umbria", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2

L'indicazione geografica tipica "Umbria" è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello, rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello, rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.

I vini a indicazione geografica tipica "Umbria" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria , iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

L'indicazione geografica tipica "Umbria" con la specificazione di uno dei vitigni, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino a un massimo del 15%.

L'indicazione geografica tipica "Umbria" con la specificazione di due vitigni, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni, alle condizioni previste dalla specifica normativa nazionale e comunitaria.

I vini a indicazione geografica tipica "Umbria", con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Articolo 3

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Umbria" comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Perugia e di Terni della Regione Umbria.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva dell'aumento previsto dal D.M. 2 agosto 1996, non deve essere superiore:
per i vini a indicazione geografica tipica "Umbria" a tonnellate 18 per la tipologia bianco, con la specificazione del vitigno a tonnellate 16;

per i vini a indicazione geografica tipica "Umbria" rossi e rosati a tonnellate 17, con la specificazione del vitigno a tonnellate 14.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Umbria", seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno/i, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% vol. per tutte le tipologie.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Articolo 5

Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Umbria" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve come delimitata dall'art. 3.
Tuttavia è consentito che tali operazioni vengano effettuate anche nel territorio del comune di Montepulciano, in Provincia di Siena, confinante con la Regione Umbria.
E' fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino e al 45% per la tipologia passito.
Per le uve aromatiche destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica "Umbria" passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

Articolo 6

I vini a indicazione geografica tipica "Umbria", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

"Umbria" bianco 10,5% ;
"Umbria" rosso 11,0% ;
"Umbria" rosato 11,0% ;
"Umbria" passito, secondo la normativa vigente ;
"Umbria" novello 11%.

Articolo 7

All'indicazione geografica tipica "Umbria" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
L'Indicazione Geografica Tipica "Umbria" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti nello schedario viticolo per i vini a denominazione di origine la cui vinificazione può avvenire anche ai sensi del precedente art. 5, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

10A09396

DECRETO 26 luglio 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 13 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2008 con il quale al laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l., ubicato in Bussolengo (Verona), via Pietro Vassanelli n. 9 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 luglio 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 luglio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l., ubicato in Bussolengo (Verona), via Pietro Vassanelli n. 9, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 luglio 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

Il Capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
2,4,6-Tricloroanisolo, 2,3,4,6-Tetracloroanisolo, 2,4,6-Tribromoanisolo, Guaiacolo, Geosmina	POP_149 rev. 3 2010
3-metossipropano-1,2-dioli e gliceroli ciclici (3-metossi-1,2-propandiolo e diglicerine cicliche)	OIV MA-F-AS315-15-GLYCYC 2009
Acidità fissa	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 allegato p.to III + Risoluzione OIV 53-2000
Acidità fissa	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009
Acidità totale	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 allegato p.to II + Risoluzione OIV 52-2000
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 allegato IV + Risoluzione OIV 54-2000
Acidità volatile	Reg CE 2870/2000 allegato III.3 + OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acidità volatile (distillazione)	POP_161 rev. 2 2010
Acido malico, Acido lattico, Acido citrico, Acido tartarico, Acido acetico, Glicerina	OIV MA-F-AS313-04-ACIORG 2009
Acido metatartarico	OIV MA-F-AS313-21-METTAR 2009
Acido Shikimico	OIV MA-F-AS313-17-ACSHIK 2009
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-20-SOBESA 2009
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009 par. 2
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009
Alluminio, Argento, Arsenico, Bario, Berillio, Boro, Cadmio, Calcio, Cobalto, Cromo, Ferro, Germanio, Litio, Magnesio, Manganese, Piombo, Potassio, Rame, Rubidio, Silicio, Sodio, Stronzio, Titanio, Vanadio, Zinco, Zolfo	POP_160 rev. 2 2009
Ammine biogene (Istamina, Putrescina, Tiramina)	OIV ENO 346/2009

Analisi multiresiduale (Acefate, Azinfos metile, Benalaxil, Bromopropilato, Captano, Ciproconazolo, Clorpirifos etile, Clorpirifos metile, Cyprodinil, Diclofluanid, Dimetoato, Dimetomorf, Esaconazolo, Fenarimol, Fenbuconazolo, Fenexamide, Fenitrotion, Flusilazolo, Folpet, Fosalone, Indoxacarb, Iprodione, Iprovalicarb, Kresoxim metile, Malation, Mepanipyrim, Metalaxil, Metidation, Miclobutanil, Ometoato, Oxadixil, Paration metile, Penconazolo, Pirifenox, Pirimicarb, Procimidone, Propiconazolo, Pyrimetanil, Quinalfos, Quinoxifen, Tebuconazolo, Tebufenpirad, Tetraconazolo, Triadimefon, Triadimenol, Trifloxistrobin, Vinclozolin)	POP_049 rev. 4 2010
Anidride carbonica	OIV MA-F-AS314-01-DIOCAR 2009
Anidride solforosa libera, anidride solforosa totale	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009 + OIV MA-F-AS323-05-SO2JUS 2009
Anidride solforosa libera, anidride solforosa totale (distillazione)	POP_156 rev. 2 2009
Antociani	OIV MA-F-A315-11-ANCYAN 2009
Cadmio	OIV MA-F-AS322-10-CADMIU 2009
Calcio	OIV MA-F-AS322-04-CALCIU 2009
Caratteristiche cromatiche	OIV MA-F-AS2-07-CARCHR2 2009
Carbammato di etile	OIV MA-F-AS315-04-CARETH 2009
Cationi totali	Reg. CE 606/2009 10/07/2009 allegato IV p.to B.a
Ceneri	Risoluzione OIV 58-2000
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri	Risoluzione OIV 62-2000
Cloruri	OIV MA-F-SA321-02-CHLORU 2009
Conduttività	Reg. CE 606/2009 allegato IV p.to B.b
Densità relativa, Titolo alcolometrico volumico effettivo, Zuccheri riduttori, Titolo alcolometrico volumico totale, Estratto secco totale, Estratto secco ridotto, Estratto non riduttore, Acidità totale, Acidità volatile, pH (metodo automatizzato)	POP_155 rev. 3 2010
Derivati cianici	OIV MA-F-AS315-06-DERCYA 2009

Diglucoside malvosidico (Ibridi Produttori Diretti) (Presenza / assenza) (Presenza / assenza)	OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL 2009 p.to 2
Estratto secco totale	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 allegato p.to VI + Risoluzione OIV 57-2000
Estratto secco totale	Reg CE 2870/2000 19/12/2000 allegato II
Estratto secco totale, Estratto ridotto, Estratto non riduttore	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 par 3.1 e 3.2.1
Ferro	Risoluzione OIV 66-2000
Ferro	OIV MA-F-AS322-05-FER 2009 par. 2
Glucosio e Fruttosio	OIV MA-F-AS311-02-GLUFRU 2009
Idrossimetilfurfurale	Reg CE 606/2009 allegato IV p.to B.c, par. 3
Indice di Folin-Ciocalteu	OIV MA-F-AS2-10-INDFOL 2009
Litio	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 allegato p.to XXX
Magnesio	OIV MA-F-AS322-07-MAGNES 2009
Massa volumica a 20 °C e Densità relativa a 20 °C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009
Meso-inositolo, Scillo-inositolo, Saccarosio	Reg CE 606/2009 allegato IV p.to B.f
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2009 par. 2
Ocratossina A	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2009
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Piombo	Risoluzione OIV 68-2000
Piombo	OIV MA-F-AS322-12-CRIPLO 2009
Potassio	OIV MA-F-AS322-02-POTASS 2009 par. 2
Rame	Risoluzione OIV 64-2000
Rame	OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009
Saggio di stabilità (Stabile / Instabile) (Stabile / Instabile)	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 allegato III par 3.3
Sodio	OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2009 par. 2
Solfati	Risoluzione OIV 63-2000
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009 par. 2
Solfati e Cloruri (metodo automatizzato)	POP_003 rev. 7 2010
Sostanze volatili e metanolo (Metanolo, 1-Propanolo, 2-Metil,1-Propanolo, 2-Metil,1-Butanolo, 3-Metil,1-Butanolo, Acetato di etile, 1-Butanolo, 2-Butanolo, Acetaldeide, Acetale)	Reg. CE 2870/2000 allegato III

Sovrapressione	OIV MA-F-AS314-02-SUPRES 2009
Tenore zuccherino (Grado rifrattometrico Brix)	OIV MA-F-AS2-02-SUCREF 2009
Titolo alcolometrico volumico	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 allegato V + Risoluzione OIV 56-2000
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CE 2870/2000 allegato I App II met B
Titolo alcolometrico volumico effettivo, Titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale, Titolo alcolometrico massico effettivo, Titolo alcometrico massico potenziale, Titolo alcolometrico massico totale (0 - 20 ml%ml)	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 allegato 4B + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 par 3.1 e 3.2.1 + Reg CE 491/2009 allegato 1 p.to 15
Zinco	Risoluzione OIV 65-2000
Zinco	OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2009
Zuccheri (Fruttosio, glucosio, saccarosio e glicerolo)	OIV MA-F-AS311-03-SUCRES 2009
Zuccheri (Sostanze riducenti non-volatili)	Risoluzione OIV 59-2000
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 par. 3.1 e 3.2.1
Zuccheri riduttori e totali dopo inversione (metodo Fehling)	POP_007 rev. 5 2006
Zuccheri riduttori e totali dopo inversione (metodo iodometrico)	POP_006 rev. 6 2006

10A09382

DECRETO 26 luglio 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 30 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 38 del 18 febbraio 2007 con il quale al laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l., ubicato in Bussolengo (Verona), via Pietro Vassanelli n. 9 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 luglio 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 luglio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Enocentro di Vassanelli C. & C. S.r.l., ubicato in Bussolengo (Verona), via Pietro Vassanelli n. 9, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 luglio 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

IL Capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993 (escluso p.to 5.4)
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

10A09383

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 22 luglio 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001, è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10, del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota prot. n. 2026 dell'Ufficio di Aosta datata 7 luglio 2010, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del Servizio catastale di Aosta;

Accertato che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa migrazione a Windows 2003 del server censuario;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Richiesto il parere dell'ufficio del garante del contribuente con nota prot. n. 7553/10 del 7 luglio 2010;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 24 giugno 2010 - regione Valle d'Aosta: Ufficio di Aosta - Servizi catastali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 22 luglio 2010

Il direttore: GRIFFA

10A09403

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario

Estratto provvedimento n. 146 del 27 luglio 2010

Titolare A.I.C.: Izo S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia - via A. Bianchi, 9 - codice fiscale n. 00291440170.

Oggetto:

variazione tipo IB: sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito: sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti, del controllo dei lotti e dell'imballaggio secondario per i medicinali non sterili;

variazione consequenziale di tipo IA: sostituzione del sito responsabile del rilascio, compreso il controllo, dei lotti del prodotto finito.

Si autorizza, per le confezioni delle specialità medicinali per uso veterinario di seguito elencate:

IZOPROPIONATO nella confezione: 6 buste da 80 g - A.I.C. n. 102039017;

DAIMETON nelle confezioni: 1 busta da 100 g - A.I.C. n. 102007022 e 10 buste da 10 g - A.I.C. n. 102007059;

IZOCOLOMICINA nella confezione: 5 buste da 10 g - A.I.C. n. 102024039;

IZONEOCOL nelle confezioni: 1 busta da 1000 g - A.I.C. n. 102034030 e 10 buste da 10 g - A.I.C. n. 102034016;

IZOVERMINA nelle confezioni: barattolo da 1000 g - A.I.C. n. 102045010 e 1 busta da 100 g - A.I.C. n. 102045022,

il trasferimento di tutte le fasi del processo produttivo compreso il controllo ed il rilascio dei lotti, presso l'officina di fabbricazione Erredue S.p.A., via Cascina Secchi, 217 - 24024 Isso (Bergamo) in sostituzione del sito produttivo attualmente autorizzato Erredue S.p.A., via Leonardo Da Vinci, 28 - 24062 Costa Volpino (Bergamo).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09408

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario

Estratto provvedimento n. 147 del 27 luglio 2010

Titolare A.I.C.: Sintofarm S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Guastalla (Reggio-Emilia) via Togliatti, 5 - codice fiscale n. 00273680355.

Oggetto:

variazione tipo IB: sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito: sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti, del controllo dei lotti e dell'imballaggio secondario per i medicinali non sterili;

variazione consequenziale di tipo IA: sostituzione del sito responsabile del rilascio, compreso il controllo, dei lotti del prodotto finito.

Si autorizza, per le confezioni delle specialità medicinali per uso veterinario di seguito elencate:

SINTOMUTYLIN 100, nella confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102643018;

TIAMULINA 45% SINTOFARM, nelle confezioni: fustino da 5 kg - A.I.C. n. 102644010 e fustino da 1 kg - A.I.C. n. 102644022;

OSSITETRACICLINA 20% SINTOFARM, nelle confezioni: sacco da 2 kg - A.I.C. n. 102642016 e sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102642028;

SINTOLIN 110, nelle confezioni: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103638019, sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103638021 e sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103638033,

il trasferimento di tutte le fasi del processo produttivo compreso il controllo ed il rilascio dei lotti, presso l'officina di fabbricazione Erredue S.p.A., via Cascina Secchi, 217 - 24024 Isso (Bergamo) in sostituzione del sito produttivo attualmente autorizzato Erredue S.p.A., via Leonardo Da Vinci, 28 - 24062 Costa Volpino (Bergamo).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09407

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-181) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale	€ **295,00**
- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale	€ **85,00**
- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

<u>RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO</u>

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.